

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 134 del 20/12/2024

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
ANNO 2025.**

L'anno duemilaventiquattro, il giorno venti del mese di Dicembre alle ore 14:45 , nella sala delle adunanze consiliari si è riunito, convocato nei modi stabiliti dalla legge, in seduta ordinaria pubblica il Consiglio Comunale

Al momento della trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti:

	Nome	P	A		Nome	P	A
1	TESTI FABIO	X		10	MORA SIMONE	X	
2	AHMED ABDULRREHMAN	X		11	NICOLINI FAUSTO	X	
3	AMADEI PATRIZIA	X		12	NICOLINI GIANLUCA	X	
4	CESI ROBERTO	X		13	NIZZOLI DANIA	X	
5	CHIESSI MARCO	X		14	SASSI ERIK	X	
6	FERRARI GIULIA	X		15	SETTI GIANCARLO		X
7	GIOVANNINI STEFANO	X		16	TACCHINI ERICA	X	
8	GOCCINI SAMUELE	X		17	ZACCARELLI HAINGONIRINA	X	
9	MARIANI PIER VINCENZO	X					

PRESENTI: 16 ASSENTI: 1

Assiste il Segretario Generale Stefano Gandellini.

Assume la presidenza dell'adunanza il Presidente del Consiglio Fausto Nicolini

Riconosciuto legale il numero dei consiglieri presenti designa a scrutatori i consiglieri: FERRARI GIULIA, MORA SIMONE, SASSI ERIK

Assessori presenti: OLEARI MARIA CHIARA, SALSÌ FRANCESCA, TESAURI GABRIELE, VIGLIONE GIOVANNI, CATELLANI MARTINA

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2025.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art.1, comma 739 e ss., della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 ha istituito l'Imposta Municipale Propria (IMU) a decorrere dal 1° gennaio 2020;
- la nuova IMU sostituisce l'imposta comunale unica di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 nelle componenti IUC-IMU e IUC-TASI, abrogate dall'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 dall'anno 2020;

CONSIDERATO CHE la legge n. 160 del 2019, all'art. 1 dispone:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari al 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che a decorrere all'anno 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;
- al comma 752, che l'aliquota base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento ed i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione di consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino allo 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui dai commi 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione di consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esenti ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1 della legge n. 208/2015, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima del 1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite del 1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'art. 1 della legge 147/2013, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della legge 208/2015;

VISTO:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29/6/2020;
- il comma 757 della legge n. 160/2019 che prevede la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che

consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune fra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/D del 18/2/2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, le disposizioni che sanciscono l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

VISTO:

- il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, pubblicato in G.U. n. 172 del 25 luglio 2023, che individua le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU) in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'art. 1 della legge n. 160/2019;
- l'art. 6 ter del Decreto Legge n. 132 del 29/09/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 170 del 27/11/2023, che posticipava al 2025 l'obbligo di redigere le delibere di approvazione della aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze;
- la suddetta normativa è stata da ultimo integrata dai Decreti del M.E.F. sia del 7 luglio 2023 che da ultimo quello del 6 settembre 2024 "Integrazione del decreto 7 luglio 2023 concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160" (GU Serie Generale n.219 del 18-09-2024)
- che con comunicazione del 31/10/2024 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha confermato la disponibilità all'interno del Portale del federalismo fiscale, nell'apposita sezione denominata "Gestione IMU", dell'applicazione informatica attraverso cui i comuni possono individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU nonché elaborare e trasmettere il relativo Prospetto, di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge n. 160 del 2019, per l'anno di imposta 2025.

RICHIAMATI

- l'art. 1, comma 48 della Legge 30/12/2020 n. 178 che prevede che, a partire dal 1 gennaio 2021, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, si applichi l'imposta municipale propria nella misura della metà;
- il comma 743 della Legge n. 234 del 30/12/2021, che ha ridotto al 37,5 per cento, per il solo anno 2022, la misura dell'imposta municipale propria prevista dall'articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia;

RITENUTO CHE dal 2023, l'imposta municipale propria prevista dall'articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato

d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, ritorna ad applicarsi nella misura della metà, **RICHIAMATO** inoltre l'articolo 5 decies del D.L. 146 del 21/10/2021, conv. L. 215 del 17/12/2021 che ha modificato l'articolo 1, comma 741, della legge n. 160 del 2019 per quanto riguarda l'agevolazione per l'abitazione principale e per le relative pertinenze che applica il concetto di abitazione principale per un solo immobile scelto dai componenti del nucleo familiare situato nel territorio comunale o anche in comuni diversi;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 209 depositata il 13 ottobre 2022 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, 4° periodo, del D.L. n. 201/2011, come modificato dall'art. 1, comma 707, lettera b), della Legge 147/2013 nella parte in cui stabilisce: «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre: **«per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente»**.

In via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della Legge 87/1953, l'illegittimità costituzionale è estesa anche:

- all'art. 13, comma 2, 5° periodo, del D.L. n. 201/2011, come convertito, e successivamente modificato, dall'art. 1, comma 707, lettera b), della Legge 147/2013;
- all'art. 1, comma 741, lettera b), 1° e 2° periodo, della Legge 160/2019;
- all'art. 1, comma 741, lettera b), 2° periodo, della Legge 160/2019 come successivamente modificato dall'art. 5-decies, comma 1, del D.L. n. 146/2021, convertito, con modificazioni, nella L. n. 215/2021;

CONSIDERATO CHE la pronuncia in esame comporta la disapplicazione della norma illegittima ed esplica i suoi effetti retroattivamente e che pertanto deve intendersi per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;

VISTO il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale propria (IMU) approvato con proprio atto n.44 del 26/06/2020;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 21 dicembre 2023 di approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2024 come sotto riportate:

ALIQUOTE	DESCRIZIONE
0,55 per cento	ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1, A/8 ED A/9 E RELATIVE PERTINENZE Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Detrazioni Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00

ALIQUEUTE	DESCRIZIONE
	rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
0,58 per cento	<u>FABBRICATI ABITATIVI LOCATI A CANONE CONCERTATO</u> Si applica agli immobili locati (unità abitativa e sue pertinenze nel limite di una unità per tipologia di categoria catastale C/6-C/7-C/2) a canone concertato (L. 431 del 9/12/1998) nel rispetto anche dell'accordo territoriale vigente sottoscritto dal Comune di Correggio e dalle organizzazioni di categoria della proprietà edilizia e dei conduttori. Per beneficiare dell'aliquota agevolata deve essere presentata perentoriamente entro il 31 dicembre dell'anno di attivazione del contratto, allegandone copia, apposita comunicazione utilizzando la modulistica predisposta. In caso di proroga non occorre ripresentare la modulistica. Qualora venga meno il requisito per usufruire dell'aliquota agevolata a seguito di cessazione o recesso anticipato del contratto di locazione, deve essere presentata all'ufficio dichiarazione di cessazione utilizzando l'apposito modulo messo a disposizione. Per gli immobili locati a canone concertato di cui alla legge n. 431 del 9/12/1998, l'imposta, determinata con tale aliquota è ridotta al 75 per cento ai sensi della Legge n. 160/2019 art. 1 comma 760. Tale aliquota si continua ad applicare agli immobili locati a canone concertato anche in caso di procedura di sfratto in corso. Non si applica invece la riduzione dell'imposta al 75%. <u>FABBRICATI ABITATIVI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO A PARENTI ENTRO IL PRIMO GRADO IN CASO DI MUTUO SCAMBIO</u> Si applica agli immobili concessi in comodato

ALIQUOTE	DESCRIZIONE
	gratuito fra parenti entro il primo grado limitatamente al caso di scambio reciproco degli stessi e solo se entrambi i soggetti possiedono quest'unica unità immobiliare, nel territorio comunale, eventualmente corredata dalle relative pertinenze. La sussistenza dei predetti requisiti dovrà essere autocertificata, a pena di decadenza dal beneficio, da ognuno dei richiedenti compilando e consegnando apposito modulo predisposto dall'ufficio entro il 31 dicembre dell'anno medesimo, tale autocertificazione avrà effetto anche per gli anni successivi qualora non mutino le condizioni dichiarate. Ai sensi dell'articolo 1, comma 747 ,lett. c) della legge 160/2019, la base imponibile viene ridotta del 50% nei contratti di comodato gratuito a parenti entro il primo grado che soddisfino le seguenti condizioni: - l'immobile dato in comodato non deve appartenere alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - il proprietario dell'immobile non deve possedere altre unità abitative in Italia oltre a quello concesso in comodato, ad eccezione di quello in cui abita, solamente se si trova nello stesso comune di quello oggetto di comodato e purchè non appartenga alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - il comodato deve essere registrato - il comodatario deve avere la residenza e la dimora abituale nell'immobile avuto in comodato - il proprietario dell'immobile deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui si trova l'immobile concesso in comodato - la riduzione della base imponibile si applica anche alle pertinenze registrate nel contratto di comodato.
0,43 per cento	<u>ALIQUOTA FABBRICATI DEGLI EX ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI</u> Alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli ex Istituti Autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP. A questi alloggi si detraggono €

ALIQUEUTE	DESCRIZIONE
	200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
0,81 per cento	<u>ALIQUOTA PER FABBRICATI ABITATIVI CON SFRATTO IN CORSO</u> Unità abitative appartenenti alle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5 e A/7 in relazione alle quali sussista un provvedimento di sfratto esecutivo per morosità, emesso dalla competente Autorità Giudiziaria. Tale aliquota è applicabile limitatamente a una sola unità immobiliare per ogni contribuente ed è applicata dalla data di emissione del suddetto provvedimento per un periodo di 6 mesi, eventualmente rinnovabili qualora il proprietario dimostri che lo sfratto non è ancora stato eseguito per motivi non dipendenti dalla propria volontà. Per beneficiare dell'aliquota agevolata deve essere presentata perentoriamente entro il 31 dicembre dell'anno di emissione del provvedimento dell'autorità giudiziaria, apposita comunicazione utilizzando la modulistica predisposta e allegando copia del provvedimento.
0,91 per cento	<u>ALIQUOTA ORDINARIA</u> Si applica a tutte le tipologie abitative non comprese in quelle precedenti, pertanto si applica a tutte le abitazioni da A/1 ad A/9 e relative pertinenze (C/6-C/2-C/7) affittate con regolare contratto registrato a canone libero o concesse in comodato gratuito. Si applica a tutte le unità catastali non specificatamente inserite in altre aliquote. Ai sensi art. 1, comma 747 lett. c) della legge n. 160/2019, la base imponibile viene ridotta del 50% nei contratti di comodato gratuito a parenti entro il primo grado che soddisfino le seguenti condizioni: - l'immobile dato in comodato non deve appartenere alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - il proprietario dell'immobile non deve possedere altre unità abitative in Italia oltre a quello concesso in comodato, ad eccezione di quello in cui abita, solamente se si trova nello stesso comune di quello oggetto di comodato e purchè

ALIQUOTE	DESCRIZIONE
	non appartenga alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - il comodato deve essere registrato - il comodatario deve avere la residenza e la dimora abituale nell'immobile avuto in comodato - il proprietario dell'immobile deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui si trova l'immobile concesso in comodato - la riduzione della base imponibile si applica anche alle pertinenze registrate nel contratto di comodato. Fermo restando tutte le condizioni sopra indicate per usufruire dell'aliquota agevolata, la stessa è estesa, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo, in presenza di figli minori.
1,06 per cento	<u>ALIQUOTA PER IMMOBILI A DISPOSIZIONE</u> Si applica alle categorie abitative da A/1 ad A/9 e alle loro pertinenze, a disposizione del proprietario e non rientranti nelle fattispecie descritte precedentemente. Per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà
0,84 per cento	<u>ALIQUOTA ALTRI IMMOBILI</u> Si applica ai Terreni Agricoli, esclusi quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004 iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, comma 3 del citato D.Lgs. n. 99/2004. L'aliquota agevolata si applica alle seguenti categorie catastali: - A/10 uffici e studi privati - C/1 negozi e botteghe

ALIQUOTE	DESCRIZIONE
	- C/3 laboratori per arti e mestieri - C/4 fabbricati e locali per esercizi sportivi - Immobili di categoria B - Immobili di categoria D/2-D/3-D/4-D/6
0,58 per cento	<u>ALIQUOTA RIDOTTA PER IMMOBILI DI CATEGORIA C/1</u> Si applica agli immobili di categoria C1 sfitti solo nell'eventualità vengano, nel corso dell'anno 2024, nuovamente affittati per l'esercizio di attività commerciali o pubblici esercizi. L'aliquota agevolata è applicata dalla data di inizio del contratto di locazione fino al 31/12/2024.
0,10 per cento	FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA di cui all'art. 9, comma 3-bis, decreto-legge n. 557/1993, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133/1994, e successive modifiche ed integrazioni che risultino iscritti al catasto edilizio urbano in categoria D/10 o, in caso di diversa categoria, sia presente l'attestazione di ruralità nel certificato catastale (visura)
0,0 per cento	<u>ALIQUOTA PER FABBRICATI ABITATIVI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO A PROFUGHI UCRAINI</u> Si applica alle unità abitative appartenenti alle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5 e A/7 e relative pertinenze (C/6-C/7 e C/2) concesse in comodato gratuito (registrato o non registrato) a profughi ucraini che siano arrivati in Italia in data successiva alla dichiarazione dello stato di emergenza, limitatamente al periodo della loro permanenza. Per beneficiare dell'aliquota agevolata deve essere presentata perentoriamente entro il 31 dicembre 2024, apposita comunicazione utilizzando la modulistica predisposta.
0,95 per cento	<u>ALIQUOTA PER IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D/1-D/5-D/7-D8 E D/9</u>
1,00 per cento	<u>ALIQUOTA PER AREE EDIFICABILI</u>
ESCLUSIONI	DESCRIZIONE

ALIQUOTE	DESCRIZIONE
Abitazioni principali ed equiparate escluse le categorie A1,A8, A9	<u>ABITAZIONI PRINCIPALI</u> Sono escluse dall'imposta le abitazioni principali accatastate in categorie diverse dall'A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze. Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. L'esclusione si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. <u>ANZIANI E DISABILI</u> E' considerata equiparata ad abitazione principale l'unità immobiliare, comprese le relative pertinenze, posseduta da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. <u>CASA FAMILIARE ASSEGNATA AL GENITORE AFFIDATARIO E RELATIVE PERTINENZE</u> Casa familiare assegnata al genitore affidatario, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso. <u>FORZE DI POLIZIA</u> E' esente un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare corredata delle relative pertinenze, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1 del decreto legislativo 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. <u>COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA</u> Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad

ALIQUOTE	DESCRIZIONE
	abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze. Sono inoltre ricompresi in tale fattispecie le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica. <u>ALLOGGI SOCIALI</u> Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali di cui al decreto Min. Infrastrutture 22/04/2008 e relative pertinenze, adibiti ad abitazione principale.
ESENZIONI	DESCRIZIONE
	TERRENI AGRICOLI POSSEDUTI E CONDOTTI DAI COLTIVATORI DIRETTI E DAGLI IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI DI CUI ALL'ART. 1 DEL D.LGS. N. 99 DEL 29 MARZO 2004, ISCRITTI NELLA PREVIDENZA AGRICOLA., comprese le società agricole di cui all'art. 1, comma 3 del citato D.Lgs. n. 99/2004. <u>IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO AL COMUNE</u> Sono esenti gli immobili concessi in comodato gratuito al Comune, esclusivamente per l'esercizio degli scopi istituzionali dell'Ente. <u>BENI MERCE</u>, cioè i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Sono esenti, inoltre tutte le altre fattispecie previste dalle normative vigenti.

VERIFICATO che non vi è la possibilità di mantenere tutte le aliquote deliberate per l'anno 2024 anche per l'anno 2025 utilizzando il prospetto delle aliquote elaborato tramite l'applicazione informatica disponibile sul "Portale del federalismo fiscale" in ossequio a quanto previsto dalle disposizioni contenute nell'allegato A del Decreto del MEF 6 settembre 2024;

RITENUTO pertanto di eliminare le aliquote agevolate deliberate per l'anno 2024 non applicabili in base al nuovo prospetto quali:

- 0,58 % per fabbricati abitativi concessi in comodato gratuito a parenti entro il primo grado in caso mutuo scambio;
- 0,81% per fabbricati abitativi con sfratto in corso per una sola unità immobiliare per 6 mesi dalla data di emissione del provvedimento di sfratto;
- 0,58% per immobili di categoria C/1 che da sfritti passano locati solo per il periodo di inizio locazione al 31/12 del medesimo anno;
- 0,0% per fabbricati abitativi concessi in comodato gratuito a profughi ucraini;

mantenendo invariate le altre aliquote e dalle stime operate sulle basi imponibili, il fabbisogno finanziario dell'ente può essere ugualmente soddisfatto;

RITENUTO, pertanto di voler deliberare le aliquote e le detrazioni per l'anno 2025 come meglio evidenziato nel Prospetto della aliquote qui allegato (Allegato A), quale parte integrante e sostanziale della presente, elaborato utilizzando l'applicazione informatica disponibile sul "Portale del federalismo fiscale";

CONSIDERATO CHE:

- la legge 27/12/2006, n. 296, art. 1, comma 169 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 13, comma 13bis, del D.L. n. 201/2011 così come modificato dall'art. 10, comma 4, lett. b) del D.L. n. 35/2013 convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64 secondo cui "A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti d'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I Comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'art. 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";
- il formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico del testo dell'atto è stato definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021 [art. 13, comma 15-bis, del D. L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, inserito dall'art. 15-bis del D. L. n. 34 del 2019, convertito dalla legge n. 58 del 2019]. L'obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico definito da tale decreto, come chiarito nella Risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021, deve ritenersi vigente a decorrere dall'anno d'imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi.

VISTO il Regolamento Generale delle entrate Comunali;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 92 adottata dal Consiglio Comunale in data 30/11/2017 avente ad oggetto "Approvazione nuova convenzione tra i Comuni di Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio e l'Unione Comuni Pianura Reggiana per il trasferimento del Servizio Tributi. Adesione dei Comuni di Fabbrico, Rolo e San Martino in Rio." con la quale sono state trasferite all'Unione Comuni Pianura Reggiana le funzioni relative ai tributi e le connesse responsabilità dell'istruttoria degli atti;

CONSIDERATO l'ultimo periodo dell'art. 2 – Funzioni trasferite – della sopra citata convenzione che recita: "E' esclusa dal trasferimento la soggettività attiva di imposta che rimane di competenza dei singoli Comuni. La potestà regolamentare e di definizione delle aliquote sui tributi comunali rimane in capo ai singoli Comuni, che tuttavia si impegnano a garantire il massimo di armonizzazione regolamentare in merito agli aspetti gestionali dei tributi (attività di riscossione, accertamento e liquidazione).";



PRESO ATTO degli allegati pareri – espressi sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 t.u.:

- favorevole, espresso dal Funzionario Responsabile del Servizio Tributi dell'Unione Comuni Pianura Reggiana individuato con deliberazione di Giunta dell'Unione Pianura Reggiana n. 5 del 26/02/2020 – ai sensi dell'art. 5 della convenzione per il trasferimento del servizio tributi – nonché la delibera di Giunta Comunale n. 20 del 10/03/2020 di presa d'atto della nomina succitata in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- favorevole, espresso dal Dirigente Finanziario in ordine alla regolarità contabile, in quanto l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Il Presidente del Consiglio Comunale dispone la trattazione congiunta dei punti 9, 10, 11, 12 e 13 come già concordato in sede di ufficio di presidenza e dichiara aperta la discussione.

Sentita la relazione di Gabriele Tesauri, assessore all'Educazione e alla Cultura

Esce e rientra il consigliere Roberto Cesi. I consiglieri comunali presenti sono n. 16

Sentita la relazione di Martina Catellani, assessore al Bilancio e al Patrimonio

Rientra il consigliere Giancarlo Setti. I consiglieri comunali presenti sono n. 17

Esce e rientra il consigliere Gianluca Nicolini. I consiglieri comunali presenti sono n. 17

Intervengono

Simone Mora, capogruppo centrodestra Correggio

Giancarlo Setti, capogruppo Movimento 5 stelle / Si può fare

Erik Sassi, consigliere Partito Democratico

Stefano Giovannini, capogruppo Uniti per Correggio

Gianluca Nicolini, consigliere Centrodestra Correggio

Roberto Cesi, capogruppo Rinascimento Correggio

Erica Tacchini, capogruppo Partito Democratico

Martina Catellani, assessore al Bilancio e al Patrimonio

Gabriele Tesauri, assessore all'Educazione e alla Cultura

Simone Mora, capogruppo Centrodestra Correggio

Fabio Testi, sindaco

Gianluca Nicolini, consigliere Centrodestra Correggio

DATO ATTO che la trattazione del presente oggetto è contenuta integralmente nella registrazione della seduta, su supporto digitale trattenuto agli atti;

CONSTATATO che nella proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

- il Dirigente dell'area Tecnica, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il Responsabile Settore Finanza e Bilancio, per quanto concerne la regolarità contabile;

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 6 (Giancarlo Setti / Movimento 5 stelle- si può fare;

Gianluca Nicolini, Simone Mora, Pier Vincenzo Mariani, Patrizia Amadei / Centrodestra Correggio;

Roberto Cesi / Rinascimento Correggio) astenuti n. 0 su n. 17 Consiglieri presenti

DELIBERA

1. di approvare per l'anno 2025, per le motivazioni riportate in premessa, le aliquote e detrazioni IMU riportate nell'allegato prospetto (Allegato A) elaborato, utilizzando l'applicazione informatica messa a

disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze (Portale del federalismo fiscale) a decorrere dall'anno d'imposta 2025 come in premessa esposto;

2. di confermare, per l'applicazione dell'aliquota agevolata per abitazioni locate a canone concertato, la presentazione da parte degli interessati dell'apposita modulistica, perentoriamente entro il 31 dicembre dell'anno di attivazione del contratto, allegandone copia; in caso di proroga non occorre ripresentare la modulistica mentre in caso di cessazione o risoluzione anticipata del contratto dovrà essere presentato apposito modulo di cessazione;
3. di dare atto che l'equilibrio di bilancio viene rispettato con l'applicazione delle suesposte aliquote e detrazioni;
4. di dare atto che, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge 296/2006 e dell'art. 53, comma 16, della legge 388/2000 e all'art. 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs. 267/2000, la presente deliberazione avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio 2025;
5. di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160/2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera, attraverso il formato elettronico definito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, del 20 luglio 2021, pubblicato in G.U. n. 195 del 16 agosto 2021, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2025, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

SUCCESSIVAMENTE con separata apposita votazione resa in forma palese ai sensi di legge, che ha dato il medesimo risultato sopra riportato, il Consiglio Comunale

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma del D.legs. 18.8.2000 n.267 al fine di pubblicare tempestivamente le aliquote IMU per l'anno 2025.



Letto, confermato e sottoscritto

Presidente del Consiglio
Fausto Nicolini

Segretario Generale
Stefano Gandellini

(atto sottoscritto digitalmente)